

Liceo Statale Archita
c.m. tapc10000q – c.f.80012270734
Corso Umberto I, 106/b - 74123 Taranto
www.liceoarchita.edu.it

CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Deliberato dal Collegio Docenti
Approvato dal Consiglio di Istituto

Le norme di seguito riportate si ispirano ai principi dello **"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"** ed integrano il ***Regolamento d'istituto* vigente**.

TITOLO I: DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 1 – DIRITTI

1. Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche fornendo un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
   Il Dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha, inoltre, diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati a esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La Scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
   a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
   b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
   c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di

svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con disabilità;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica, nonché all'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.

9. La Scuola garantisce e disciplina nel proprio Regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe e di Istituto.
10. Il Regolamento garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte.

Il Regolamento inoltre favorisce la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 2 - DOVERI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. Anche la frequenza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola, costituisce un preciso obbligo dello studente, tranne nel caso in cui la famiglia dichiari di provvedere autonomamente al recupero nella/e materia/e indicata/e dal Consiglio di classe.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a tenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 e un abbigliamento decoroso e consono all'ambiente educativo.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

TITOLO II: DISCIPLINA

Art. 3. Gli studenti che manchino ai doveri scolastici previsti dal presente Regolamento sono sottoposti a sanzioni disciplinari individuate nel successivo art. 14 il cui scopo assume prevalentemente finalità educativa e tende al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 4. Il Regolamento interno del "Liceo Statale Archita" di Taranto riconosce che la responsabilità disciplinare è personale, che nessuno studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

Art. 5. Le sanzioni sono proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, alla riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Art. 6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 7. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Il procedimento disciplinare inizia con la comunicazione della contestazione d'addebito per iscritto.

Art. 8. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono sempre adottate a seguito di decisione del Consiglio di classe e vanno comunicati per iscritto; possono essere disposti solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
Il Dirigente scolastico convoca l'Organo Collegiale competente con urgenza ed entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione dell'infrazione nel caso di gravi atti lesivi della dignità e della incolumità fisica altrui.
Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
In alternativa, per le situazioni che inducono motivi d'urgenza, la sanzione può essere comminata direttamente dal Dirigente Scolastico previa condivisione da parte dei genitori per gli alunni minorenni o
dell'alunno maggiorenne e del coordinatore di classe e/o dei docenti interessati.

Art. 9. L'immediato allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è disposto dal Dirigente Scolastico in concorso con il vicario o almeno uno dei collaboratori, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

Art. 10. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. La scuola individuerà i docenti incaricati di realizzare le attività di cui sopra.
Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Tali attività, inserite all'interno del PTOF, si svolgono presso strutture ospitanti – enti, associazioni ed enti del Terzo settore inseriti in un elenco predisposto dall'USR – che, in convenzione con la scuola, manifestano la propria disponibilità ad accogliere gli studenti. La scuola individua le figure referenti per la realizzazione delle attività; mentre, durante lo svolgimento delle stesse, l'obbligo di vigilanza è in capo alla struttura ospitante. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, le attività sono svolte a favore della comunità scolastica. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato.
Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità' giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 11. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dall'articolo 8, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto dell'articolo 10.

Art. 12. Con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 11, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella

comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Art. 13. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
Nel caso in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 14 Le infrazioni ai doveri di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono sanzionate secondo le seguenti modalità:

TABELLA DELLE INFRAZIONI, DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DEGLI ORGANI COMPETENTI

COMPORTAMENTI	**SANZIONI**	**ORGANI**
Ritardi non giustificati	Annotazione sul registro Obbligo di giustificazione	Docente
Ritardi abituali	Comunicazione alla famiglia	Docente
Ritardi al cambio dell'ora	Nota disciplinare	Docente
Assenza ingiustificata	Annotazione sul registro	Docente
Assenza ingiustificata reiterata o ritardi nella presentazione della giustifica	Convocazione della famiglia	Coordinatore di classe
Assenze collettive	Convocazione della famiglia	Coordinatore di classe
Abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico	Nota disciplinare	Docente
Reiterazione nell'indossare abbigliamento non adeguato	Nota disciplinare, convocazione della famiglia	Docente
Disturbo occasionale durante le lezioni	Richiamo verbale	Docente
Disturbo reiterato durante le lezioni	Nota disciplinare	Docente
Abbandono delle lezioni senza permesso	Nota disciplinare	Docente

Mancato rispetto della pulizia dell'aula o di altro ambiente scolastico o delle suppellettili (scritte sui muri, pareti, porte, banchi ecc.)	Nota disciplinare; pulizia dei luoghi o delle suppellettili con eventuale risarcimento del danno	DS, Collaboratore DS
Danneggiamenti involontari di attrezzature o strutture	Nota disciplinare ed eventuale risarcimento del danno	Docente
Mancato rispetto di norme di sicurezza e di regolamenti di laboratorio	Nota disciplinare	Docente
Il favorire l'introduzione di estranei nella scuola senza autorizzazione del Dirigente o dei suoi collaboratori	Nota disciplinare	DS, Collaboratore DS

Uso di termini volgari, comportamento maleducato (urla, fischi, ecc.)	Nota disciplinare	Docente
Comportamento volto a ridicolizzare o ad emarginare i compagni	Nota disciplinare, convocazione della famiglia	Docente
Uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle lezioni, se non espressamente autorizzato dal docente.	Nota disciplinare a. Il dispositivo (preventivamente spento dallo studente) viene ritirato temporaneamente dal docente, con contestuale annotazione della circostanza sul registro di classe. Il dispositivo sarà restituito allo studente al termine della giornata scolastica; b. in caso di recidiva, il docente consegnerà il dispositivo al Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo restituirà al genitore dell'alunno	Docente
Rifiuto di consegnare il cellulare al docente	Nota disciplinare; comunicazione alla famiglia di avvio del procedimento disciplinare; sospensione da 1 a 3 giorni.	Docente/CdC
Uso dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche durante lo svolgimento delle verifiche scritte.	Nota disciplinare; la verifica viene ritirata e considerata nulla e il docente valuta se offrire allo studente la possibilità di sostenere una prova suppletiva.	Docente

Uso di telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche per effettuare registrazioni e riprese audio – video che comportino acquisizione di dati personali.	Nota disciplinare; comunicazione alle famiglie di avvio del procedimento disciplinare; eventuale sospensione da 1 a 15 giorni.	CdC
Comunicazione e/o diffusione con qualsiasi mezzo (applicazioni di messaggistica istantanea, social media, siti internet, posta elettronica …) di dati personali acquisiti in ambito scolastico tramite telefoni cellulari ed altre apparecchiature elettroniche.	Nota disciplinare; comunicazione alle famiglie di avvio del procedimento disciplinare; sospensione da 1 a 15 giorni. Qualora l'infrazione commessa leda l'immagine o la reputazione della Scuola, lo studente e la sua famiglia sono obbligati a risarcire il danno arrecato.	CdC

Fumo (anche in ambienti esterni dell'Istituto)	Nota disciplinare e applicazione della sanzione amministrativa da 27,50 a 275€; comunicazione alla famiglia	DS, Collaboratore DS, personale delegato.

Reiterazione dei comportamenti relativi a tutte le infrazioni precedenti	Nota disciplinare; comunicazione alle famiglie di avvio del procedimento disciplinare; sospensione da 1 a 15 giorni	DS, CdC
Allontanamento dall'area di competenza della scuola	Nota disciplinare; comunicazione alla famiglia di avvio del procedimento disciplinare; Sospensione da 1 a 15 giorni	CdC
Danneggiamenti intenzionali della struttura scolastica, degli arredi, delle suppellettili, della strumentazione e quant'altro di pertinenza dell'Istituto	Nota disciplinare; comunicazione alla famiglia di avvio del procedimento disciplinare; Sospensione da 1 a 15 giorni e riparazione o risarcimento del danno	CdC
Introduzione e/o consumo nella scuola di bevande alcoliche	Nota disciplinare; comunicazione alla famiglia di avvio del procedimento disciplinare; sospensione da 1 a 15 giorni	DS, Collaboratore DS, CdC

Comportamenti scorretti durante viaggi di istruzione e/o visite guidate	Nota disciplinare; eventuale rientro immediato dello studente con spese a carico della famiglia; al rientro convocazione dei genitori; sospensione da 1 a 15 giorni; eventuale esclusione dalla partecipazione ad attività extra-scolastiche	DS, Collaboratore DS, CdC
Mancanza di rispetto nei confronti del personale della scuola o dei compagni (es: ignorare inviti o sollecitazioni varie, relazionarsi in modo incivile o maleducato)	Nota disciplinare; comunicazione alle famiglie di avvio del procedimento disciplinare; scuse pubbliche; sospensione da 1 a 15 giorni	DS, Collaboratore DS, CdC
Mancato rispetto delle prescrizioni relative alla prevenzione e sicurezza (anche sanitaria) senza conseguenze	Nota disciplinare	Docente
Reiterazione del mancato rispetto delle prescrizioni relative alla prevenzione e sicurezza (anche sanitaria) o con lievi conseguenze	Nota disciplinare; comunicazione alle famiglie di avvio del procedimento disciplinare; sospensione da 1 a 15 giorni	DS, Collaboratore DS, CdC

Mancato rispetto delle prescrizioni relative alla prevenzione e sicurezza (anche sanitaria) con conseguenze severe	Nota disciplinare; comunicazione alle famiglie di avvio del procedimento disciplinare; Sospensione da 16 a 30 giorni	DS, Collaboratore DS, CdI
Manomissione, alterazione o occultamento di documenti ufficiali	Nota disciplinare; comunicazione alle famiglie di avvio del procedimento disciplinare; Sospensione da 1 a 15 giorni; Eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria	DS, Collaboratore DS, CdC
Furto	Nota disciplinare; comunicazione alle famiglie di avvio del procedimento disciplinare; a) sospensione da 1 a 5 giorni e convocazione della famiglia in caso di restituzione della refurtiva; b) sospensione da 1 a 15 giorni e comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di mancata restituzione	DS, Collaboratore DS, CdC

Gravi offese alla morale, alle religioni e alle Istituzioni	Nota disciplinare; comunicazione alle famiglie di avvio del procedimento disciplinare; sospensione da 1 a 15 giorni.	DS, Collaboratore DS, CdC
Manifestazioni di intolleranza e/o discriminazione	Nota disciplinare; comunicazione alle famiglie di avvio del procedimento disciplinare; sospensione da 1 a 15 giorni	DS, Collaboratore DS, CdC
Violenza privata, forme di intimidazione, minacce, ingiurie, percosse, reati di natura sessuale	Nota disciplinare; comunicazione alle famiglie di avvio del procedimento disciplinare; Sospensione superiore a 15 giorni, convocazione dei genitori e denuncia all'Autorità Giudiziaria	CdI
Comportamenti che determinano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento ecc.)	Nota disciplinare; comunicazione alle famiglie di avvio del procedimento disciplinare; Sospensione superiore a 15 giorni, convocazione dei genitori e denuncia all'Autorità Giudiziaria	CdI
Consumo e spaccio di sostanze stupefacenti	Nota disciplinare; comunicazione alle famiglie di avvio del procedimento disciplinare; Sospensione superiore a 15 giorni, convocazione dei genitori e denuncia all'Autorità Giudiziaria	CdI
Recidiva in caso di reati che violano la dignità o il rispetto della persona umana; atti di grave violenza tali da determinare allarme sociale	Nota disciplinare; comunicazione alle famiglie di avvio del procedimento disciplinare; a) sospensione superiore a 15 giorni, convocazione dei genitori e denuncia all'Autorità Giudiziaria b) sospensione sino al termine dell'anno scolastico, qualora non sia esperibile un reinserimento responsabile dello studente nella comunità scolastica.	CdI
Atti di maggior gravità rispetto alle fattispecie che precedono	Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, qualora non sia possibile il reinserimento dello studente nella comunità scolastica	CdI

Art. 15 Procedimenti disciplinari

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

1) L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di un'infrazione che un docente muove ad uno studente, anche se non appartenente ad una sua classe. Il personale non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a comunicare al docente interessato o al Dirigente i comportamenti che configurano violazioni del regolamento.
2) Nei casi di annotazione scritta, la contestazione deve essere formulata all'istante anche oralmente. Chi dispone il provvedimento può richiedere la convocazione dei genitori.
3) Per ammonizioni scritte di particolare gravità o quando lo si ritenga opportuno, il coordinatore notifica alla famiglia la contestazione delle infrazioni disciplinari e la data della riunione del CdC straordinario che dovrà deliberare in merito. In tale occasione il CdC deve operare nella composizione allargata a tutte le sue componenti, compresi i rappresentanti dei genitori e degli alunni, fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi e la successiva e conseguente surroga. L'alunno sanzionato può esporre in questa sede le proprie ragioni, anche in forma scritta.
4) La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica è notificata in forma scritta prima della decorrenza. La notifica deve contenere: la descrizione dei fatti e la loro valutazione; la durata dell'allontanamento (eventualmente anche frazionata) e la decorrenza; l'indicazione relativa al mantenimento dei rapporti con la scuola durante il periodo di allontanamento; l'indicazione della possibilità del ricorso.
5) Il Coordinatore del CdC notifica la procedura disciplinare all'alunno e alla famiglia. Il CdC, eventualmente convocato in seduta straordinaria o nella prima seduta utilmente prossima (entro 7 gg), sentita l'eventuale difesa proposta dallo studente, anche in forma scritta, decide la sanzione da attribuire a maggioranza assoluta.
1) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. Il cambiamento di scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato che, quindi, prosegue fino alla sua conclusione.
2) Il termine per la conclusione del procedimento disciplinare è di 60 giorni decorrente dalla data della contestazione.

Art. 16 Impugnazioni

Gli interventi di richiamo non sono impugnabili; le altre sanzioni sono impugnabili dinanzi all'Organo di Garanzia interno.

L'impugnazione viene effettuata tramite ricorso scritto da parte di chiunque vi abbia interesse entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della sanzione.

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi entro 10 giorni. In caso contrario la sanzione si intende confermata.

A tale scopo le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica decorrono 15 giorni dopo la notifica. Tale disposizione non si applica quando l'infrazione commessa determini pericolo immediato per le persone.

Nel ricorso sono riportati i punti contestati della sanzione e le relative motivazioni.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni dello statuto delle Studentesse e degli Studenti anche contenute nel presente regolamento.
La decisione è assunta previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia regionale composto da due studenti designati dal Coordinamento Regionale delle Consulte provinciali degli Studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.

Art. 17. Organo di Garanzia interno

L'Organo di Garanzia interno, previsto dall'art. 5 comma 2 del DPR n.249 modificato dal DPR n.235-07 (Regolamento per lo statuto delle studentesse e degli studenti), è costituito L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
- due rappresentanti dei docenti (sorteggiati tra quelli di ruolo, con esclusione dei componenti del Consiglio d'istituto)
- due rappresentanti dei genitori (sorteggiati tra i genitori rappresentanti di classe, con esclusione dei componenti del Consiglio d'istituto)
- due rappresentanti degli studenti (sorteggiati tra i rappresentanti di classe, con esclusione dei componenti del Consiglio d'istituto).

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.
I componenti dell'OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui al c. 3. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.
Le funzioni attribuite a tale Organo sono:

- discutere i ricorsi, da parte degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari disposte dai competenti organi scolastici; il ricorso deve essere formulato entro quindici giorni dalla comunicazione della irrogazione della sanzione;
- decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
- formulare le proposte al Consiglio d'Istituto per la modifica del Regolamento interno di disciplina.

La convocazione dell'Organo di Garanzia avviene quando se ne ravvisi la necessità, su richiesta di uno degli Organi Collegiali, in tutti i casi in cui si tratti di applicare una sanzione diversa dell'allontanamento dalla comunità scolastica.
La convocazione può avvenire su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche per i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

In caso di incompatibilità (nel caso cioè faccia parte dell'organo di garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore) il componente sarà sostituito dal supplente (primo dei non eletti). L'organo di garanzia esprime delibere valide se sono presenti tutti i componenti, sia in prima che in seconda convocazione. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; non è consentita l'astensione da parte degli stessi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18. Organo di Garanzia Regionale

L'Organo di Garanzia regionale è composto da due studenti designati dal Coordinamento Regionale delle Consulte provinciali degli Studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

L'Organo di Garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e del presente regolamento, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita e di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

L'Organo esprime il parere entro il termine di 30 giorni. Qualora entro tale termine l'Organo di garanzia non abbia comunicato il parere, o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un massimo di 15 giorni e per una sola volta, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.